

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 dicembre 2015, n. 750

Linee Guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014.

Oggetto: Linee Guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante “Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l’art. 7, comma 2, lettera b) che prevede al punto 7), a decorrere dal 10 aprile 2013, la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTA la L.R. n. 23 del 25 febbraio 1992 Titolo V recante: “Ordinamento della formazione professionale”;

VISTA Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni, recante: “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;

VISTA la Circolare MIPAF 30/10/2002 “Modalità applicative dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari” (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);

VISTA la D.G.R. n. 228 del 25 febbraio 2005 “Modifiche alla DGR 4.7.2003 n. 607 concernente “Linee guida per l’attuazione del DPR 23.04.2001 in materia di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari”;

VISTA la D.G.R. n. 358 del 7 agosto 2010, concernente “Recepimento dell’Accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Rep. Atti n. 67/CSR- in data 8 aprile 2009 – recante «Adozione del Piano di controllo ufficiale sull’immissione in commercio e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013. Approvazione delle Linee di indirizzo per l’attuazione del Piano di controllo ufficiale sull’immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nella Regione Lazio»” e s.m.i.;

VISTO il DPR n. 55 del 28 febbraio 2012 concernente “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 concernente “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTA la D.G.R. n. 384 del 19 novembre 2013 recante “Disposizioni transitorie per l'applicazione del Capo V e del Capo VI del D.P.R. 290/2001, concernenti l'autorizzazione dei locali adibiti al deposito, commercio e vendita dei prodotti fitosanitari, nonché il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita e dell'autorizzazione all'acquisto, detenzione e impiego dei prodotti fitosanitari, nelle more dell'adozione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150”.

VISTO il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, concernente "Adozione del Piano di azione nazionale (di seguito denominato PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»”;

VISTA la DGR 904 del 2/12/2014 concernente il D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 articoli 7, 8 e 9 “Nuovo Regolamento per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»”;

VISTA la Determinazione Regionale n. G01649 del 20/02/2015 concernente “Aggiornamento all’Allegato della DGR 904 del 22 dicembre 2014 concernente Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 articoli 7, 8 e 9 “Nuovo Regolamento per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»”;

CONSIDERATO che nell’art. 2 della Determinazione G01649/2015 sopra citata viene specificato che le indicazioni fornite si riferiscono all’anno 2015 e pertanto è necessario impartire nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari successive a tale data;

VISTA la nota del 10 giugno 2015 Prot. 313606/GR 1300 dell’Avvocatura regionale del Lazio, recante “Autorizzazione per i locali adibiti al commercio, vendita e deposito di prodotti fitosanitari. Proposta di modifica delle disposizioni legislative al fine di prevenire eventuali contenziosi”;

VISTA la Nota del Ministero della Salute DGISAN 0019953-P del 15/05/2015 recante: “Applicazione delle disposizioni del D.P.R. 290/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari classificati in conformità al Regolamento CE 1272/2008”;

VISTA la Nota del Ministero della Salute DGISAN 0044451-P del 26/11/2015 recante: “Indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150”;

VISTA la Determinazione Regionale n. G13607 del 6/11/2015 concernente “Quesiti per la prova d’esame necessaria al rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”, Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150” (PAN);

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150 prevede agli artt. 7, 8, 9 e 25:

- l’istituzione di un sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari, rinviando a un Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari la definizione di requisiti minimi condivisi a livello nazionale di tale sistema di formazione;

- l'obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per chiunque intenda svolgere un'attività professionale di vendita di prodotti fitosanitari, per sé o per conto di terzi, stabilendo che tali certificati sono validi cinque anni, rinnovabili previa partecipazione a corsi di aggiornamento;
- che dall'attuazione delle disposizioni dello stesso decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti da esso derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

RITENUTO di adeguare al Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150 e al PAN, la D.G.R. 904/2012, e la Determinazione Regionale n. G01649/2015 tenendo conto della sopracitata Determinazione Regionale n. G13607/2015 per la parte relativa al rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita nonché i provvedimenti regionali DGR n. 384/2013 e D.G.R n. 228/2005, per la parte relativa alle autorizzazioni al deposito e alla vendita, alla istituzione del registro degli esercizi di deposito e vendita, ai flussi informativi, al regime sanzionatorio e alla vigilanza di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;

VISTO il documento tecnico recante "Linee guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i, del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014" ALLEGATO A alla presente Deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il documento tecnico recante "Linee guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i, del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014" ALLEGATO A alla presente Deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di individuare i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl quali autorità sanitarie competenti:

- al rilascio delle autorizzazioni sanitarie dei locali adibiti al deposito, commercio e vendita previa visita di idoneità dei locali e previo accertamento che i soggetti richiedenti siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 150/2012 e ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 290/2001 e s.m.i;
- alla organizzazione e al coordinamento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché al rilascio e al rinnovo dei certificati medesimi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 150/2012 e del PAN;
- alla gestione dei flussi informativi relativi ai dati di vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti ai sensi degli artt. 21, 22, 24 del DPR 290/2001 e s.m.i.;
- all'esecuzione dei controlli ai sensi dell' art. 23 del D.lgs. 150/2012 ed all'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art 24 del citato D.lgs. 150/2012;

PRESO ATTO che la Direzione Regionale competente "Salute e Integrazione Sociosanitaria", potrà provvedere, con propri atti successivi, all'aggiornamento del documento tecnico allegato alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di procedere all'aggiornamento della D.G.R. 904/2014 e della Determinazione Regionale n. G01649/2015 tenendo conto della Determinazione Regionale n. G13607/2015, per la parte relativa al rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle D.G.R n. 228/2005 e DGR n. 384/2013, per la parte relativa alle autorizzazioni al deposito, alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, alla istituzione del registro degli esercizi di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, ai flussi informativi, al regime sanzionatorio e alla vigilanza;
- di approvare il documento tecnico recante "Linee guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i, del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014" ALLEGATO A alla presente Deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

- di individuare i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl quali autorità sanitarie competenti:
 - al rilascio delle autorizzazioni sanitarie dei locali adibiti al deposito, commercio e vendita, previa visita di idoneità dei locali e previo accertamento che i soggetti richiedenti siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 150/2012 e ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 290/2001 e s.m.i;
 - all'organizzazione e al coordinamento dei corsi di formazione finalizzati al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché al rilascio e rinnovo di tali certificati, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 150/2012 e del PAN, secondo le indicazioni del documento recante "Linee guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i, del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014" Allegato A alla presente Deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;
 - alla gestione dei flussi informativi relativi ai dati di vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti ai sensi degli artt. 21, 22, 24 del DPR 290/2001 e s.m.i.;
 - all'esecuzione dei controlli ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs. 150/2012 ed all'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art 24 del citato D.lgs. 150/2012;

La Direzione Regionale competente "Salute e Integrazione Sociosanitaria", potrà provvedere, con propri atti successivi, all'aggiornamento dei documenti allegati alla presente deliberazione.

Il Presidente pone ai voti a norma di legge il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

Linee Guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i, del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014.

PREMESSA

In considerazione dei gravi rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi all'utilizzo non conforme dei prodotti fitosanitari, l'Unione Europea con Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è intervenuta istituendo un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

In attuazione di tale direttiva è stato emanato il D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 e successivamente il DM 22 gennaio 2014 (di seguito denominato PAN) allo scopo di perseguire un uso sostenibile dei pesticidi. Il D.Lgs. n.150/2012 ha mantenuto in vigore gli artt. 21 e 22 del previgente D.P.R. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. che disciplinano, rispettivamente, il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari ed il rilascio della relativa autorizzazione, sottolineando la volontà del legislatore di prevedere che lo svolgimento di tale attività debba restare subordinato al possesso sia del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché di autorizzazione sanitaria rilasciata dalla autorità competente individuata dalla Regione.

Il medesimo D.Lgs. n. 150/2012, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'art. 8 comma 5 e all'art. 9 comma 4, ha abrogato le disposizioni di cui agli artt. 23, 24 commi 3 e comma 6 (quest'ultimo a far data dal 26 novembre 2015), artt. 26, 27 e 42 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i.

Tenuto conto di quanto sopra, in linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE nonché del D.Lgs. n. 150/2012 e del PAN, le presenti Linee Guida, in attuazione delle succitate normative e degli artt. 21, 22, 24, 27, 29 del D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i, disciplinano:

1. le modalità di autorizzazione dei locali adibiti al deposito e/o alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i;
2. l'organizzazione dei corsi per ottenere il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e le modalità di rilascio/rinnovo dei certificati medesimi;
3. i flussi informativi relativi ai dati di vendita di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 150/2012, ex art. 42 del D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i.;
4. il sistema sanzionatorio ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n. 150/2012;
5. le attività di controllo in ordine all'applicazione dell'art 29 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i. e dell'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2012.

1. AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO E/O VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

1.1 Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

In attesa dell'efficacia, dal 26 novembre 2015, delle norme di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 150/2012 e dell'emanazione del Decreto Interministeriale che, ai sensi del comma del medesimo articolo, definirà i requisiti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, restano valide le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con Circolare DGISAN 0019953-P-15/05/2015 e con la nota Prot. DGISAN 004451-P-26/11/2015.

A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione - *esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita* - per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Il distributore è tenuto ad informare l'acquirente, così come indicato nella sezione A. 1.14 del DM 22 gennaio 2014, sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.

Inoltre, a decorrere dal 26 novembre 2015:

- a) il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 150/2012 e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;
- b) le prescrizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i, ad esclusione del comma 6 abrogato da tale data, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.

All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori *non professionali*, devono essere fornite all'acquirente, dal personale titolare o dipendente - informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art 10 del D.Lgs. n. 150/2012, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».

1.2 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari, trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze e caratteristiche dei locali

Fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. 290/2001 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, e tenuto conto delle indicazioni riportate nella sezione A.6.1 del PAN relative alle Misure di accompagnamento, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente:

- a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
- c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
- d) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
- e) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
- f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Gli utilizzatori professionali e, ove pertinente, i *distributori*, quali produttori e detentori di rifiuti sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, le rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la *manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze* di prodotti fitosanitari si rimanda a quanto previsto dal PAN Allegato VI punto 3.

Per la parte relativa al *deposito* si rimanda alle specifiche elencate nell'Allegato VI.1 del PAN applicabili alle attività di vendita.

1.3 Autorità competenti

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i, la Regione individua i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, quali autorità sanitarie competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie dei locali adibiti al deposito, commercio e vendita di prodotti fitosanitari previa visita di idoneità dei locali da parte dei servizi dei Dipartimenti di Prevenzione (SIAN, SPRESAL e SISP) e previo accertamento che i soggetti richiedenti siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di tali prodotti conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2012 e s.m.i.

L'avvio delle attività di deposito e vendita di prodotti fitosanitari è subordinato alla ricezione della SCIA da parte del Comune competente territorialmente.

1.4 Criteri e modalità per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria e per la presentazione della SCIA conseguente

- a. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l'Autorizzazione Sanitaria al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, alla gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta una domanda ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti per territorio.
La domanda presentata tramite il Suap del Comune di appartenenza, secondo la modulistica allegata alle presenti Linee Guida (MOD. A), dovrà essere corredata della documentazione prevista per ottenere l'Autorizzazione Sanitaria ai sensi del D.P.R. 290/2001.
Tale Autorizzazione dovrà essere dal Titolare allegata alla SCIA che egli dovrà presentare al Comune per l'avvio delle attività di deposito e vendita di prodotti fitosanitari, avvio che potrà avvenire solo dopo che la SCIA sia stata regolarmente protocollata.
Sarà cura degli uffici comunali del SUAP inviare alle ASL competenti per territorio dei richiedenti, una comunicazione relativa all'avvenuta ricezione della SCIA attestante l'avvio dell'attività.
- b. Il richiedente prepone a ciascun locale di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti un institore o una persona maggiorenne, salva la facoltà del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2012 e s.m.i.
- c. La domanda di Autorizzazione Sanitaria presentata tramite il Suap del Comune di appartenenza, dovrà riportare:
 - ✓ nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società;
 - ✓ sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
 - ✓ estremi del certificato di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2012 e s.m.i., dell'institore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.
- d. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel MOD. A.
- e. Con il termine di «locale» s'intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.
- f. Fermo il divieto di detenzione in locali che siano adibiti al deposito di generi alimentari, il presente articolo non si applica ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i., salvo che presso di essi non si effettuino vendite di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari direttamente agli utilizzatori.
- g. Le aziende, di cui al comma **d.** interessate notificano all'autorità sanitaria individuata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, l'esistenza e l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori di prodotti fitosanitari, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ed hanno l'obbligo di tenere a disposizione presso il deposito stesso la documentazione inerente al carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.
- h. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, previa visita di idoneità dei locali destinati alla vendita effettuata dagli uffici ASL competenti territorialmente (SIAN, SPRESAL e SISP) e, previo accertamento che il titolare dell'impresa o incaricato sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2012 e s.m.i., rilascia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda pervenuta dal SUAP del Comune, l'autorizzazione sanitaria che dovrà essere conforme a quanto indicato nell'art. 22 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i (MOD. B).
- i. L'autorizzazione deve contenere:

- ✓ nome e cognome del titolare se si tratta di ditta individuale, o del legale rappresentante dell'impresa richiedente, con denominazione sociale se si tratta di società, sede legale, sede dell'impresa;
 - ✓ indicazione di ogni singolo deposito o locale destinato alla vendita e delle rispettive sedi per cui viene rilasciata l'autorizzazione;
 - ✓ nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2012 e s.m.i., del titolare oppure dell'istitutore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita;
 - ✓ eventuali condizioni particolari per la detenzione e la vendita alle quali possa essere vincolata l'autorizzazione in relazione alla specifica situazione dei locali e delle relative attrezzature;
 - ✓ In caso di variazione dell'Istituto o del procuratore o di chi è preposto dal titolare alla vendita (art. 22 D.P.R. 290/2001) dovrà esserne fatta debita comunicazione alla ASL che ha rilasciato l'Autorizzazione Sanitaria, allegando per il nuovo soggetto il certificato di abilitazione alla vendita, e la ASL provvederà ad aggiornare l'Autorizzazione Sanitaria;
1. Il titolare in possesso dell'autorizzazione di cui sopra attiverà le procedure indicate nella normativa relativa alla SCIA allegando copia dell'autorizzazione medesima.

2. DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO E/O RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AL DEPOSITO E ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 150/2012, a decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalla Regione, secondo i propri ordinamenti.

Possono ottenere il *rilascio* del certificato di abilitazione prevista dalla normativa per la vendita dei prodotti fitosanitari, le persone che:

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- siano in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie;
- frequentato uno specifico corso di formazione;
- ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni dalla data di rilascio/rinnovo e alla scadenza vengono *rinnovati*, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi. I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi del comma 5, art. 8 D.Lgs. n. 150/2012, sono fatte salve, *fino alla loro scadenza* - con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano di azione nazionale (PAN) - le abilitazioni alla vendita già rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, *anche se i titolari dei certificati di abilitazione alla vendita non sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012.*

2.1 Tipologia dei corsi per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 150/2012, a decorrere dal 26 novembre 2015, i corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari sono obbligatori ed hanno come obiettivo la tutela della salute dell'operatore e dei cittadini e la tutela dell'ambiente. A tale scopo si effettuano due tipologie di corsi:

- un corso di **formazione di base** per il rilascio delle abilitazioni;
- un corso di **aggiornamento** per il rinnovo.

I corsi di formazione di base, propedeutici al rilascio delle abilitazioni alla vendita, devono avere una durata di almeno 25 ore.

I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata di almeno 12 ore.

2.2 Percorsi formativi ed organizzazione dei corsi per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari

I programmi dei corsi di formazione e aggiornamento, finalizzati al rilascio ed al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, garantiscono l'acquisizione di adeguate conoscenze nelle materie elencate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 150/2012.

Il PAN, nell'Allegato I parte A, declina gli obiettivi formativi del corso base e quelli dei corsi di aggiornamento nonché le caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento descritte nell'Allegato A 1.10 del medesimo Decreto.

La Regione individua, nei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL le strutture abilitate ad organizzare e coordinare i *corsi di formazione di base* per sostenere le prove d'esame per il rilascio, nonché i *corsi di aggiornamento* per il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Altri Enti pubblici e privati nonché Enti di formazione accreditati ed autorizzati dalla Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, diritto allo Studio, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. e della L.R. n. 23 del 25/2/1992, Titolo V, come fornitori di formazione nel settore agricolo, codici Isfol Orfeo 0103 - Coltivazione irrigazione concimazione fitopatologia e 0116 – Agricoltura varie, possono organizzare analoghi corsi. In tal caso, le modalità dovranno essere concordate d'intesa con il SIAN della ASL nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'Ente previo rilascio di specifica autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento della ASL che valuta la conformità dei progetti formativi presentati dagli Enti ai criteri di cui al paragrafo precedente.

Entro e non oltre il mese di **dicembre** dell'anno precedente la formazione, i SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL inviano i programmi dei corsi da loro organizzati, coordinati ed autorizzati e il relativo calendario degli eventi formativi alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria – Area Sanità Pubblica, Promozione della salute, Sicurezza Alimentare e screening.

La comunicazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. articolazione del corso (sede, moduli delle lezioni, numero giornate, ore di lezione per giorno, fasce orarie delle lezioni,);
- b. elenco dei docenti con relativa qualifica professionale e argomento trattato nel corso. I docenti, selezionati previa acquisizione di apposito curriculum che documenti l'esperienza maturata in correlazione con l'argomento da trattare, non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.
- c. autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei singoli docenti attestanti l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa nazionale vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, tenendo conto di quanto indicato dal D. Lgs. n. 39/2013 e di quanto indicato dal PAN al paragrafo A.1.10.2, comma 2 e, nel caso in cui il corso sia organizzato da altro Ente pubblico o privato accreditato, tali autodichiarazioni devono riguardare anche il legale rappresentante.

La Regione, qualora ci sia sovrapposizione di date dei corsi, si riserva di modificarle, concordandole con le singole Aziende, al fine di garantire il diritto dei cittadini interessati ad un'offerta di corsi ed esami durante tutto l'arco dell'anno.

La Regione comunica, alle ASL, entro il mese di **gennaio**, le eventuali modifiche o la presa d'atto.

I soggetti interessati a partecipare ai corsi, entro 30 giorni dall'inizio degli eventi formativi, ne fanno richiesta, compilando il MOD. C delle presenti Linee Guida, ai SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL o alternativamente ad uno degli Enti autorizzati, di cui al comma 4 del presente paragrafo, i quali provvedono direttamente a convocare i candidati indicando le date e la sede di svolgimento del corso

L'attivazione dei corsi da parte delle ASL è subordinata alla richiesta di almeno 10 partecipanti. Il numero di partecipanti non può superare le 30 unità.

Per i partecipanti a tutti gli eventi è prevista l'apposizione della firma di presenza in entrata e in uscita. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza rilasciato dall'Ente organizzatore.

I soggetti interessati al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti a presentare richiesta di partecipazione ad un corso antecedente la data di scadenza dell'abilitazione stessa. In caso di mancata partecipazione al corso di aggiornamento per i richiedenti il rinnovo, il patentino viene temporaneamente revocato.

E' prevista altresì la possibilità, per gli interessati, di partecipare ai corsi organizzati in altre Regioni. In questo caso occorrerà seguire le procedure indicate da tali regioni. In analogia possono partecipare ai corsi di formazione nella nostra Regione anche soggetti provenienti da altre regioni o province autonome.

I privati, gli Enti pubblici e le ASL provvederanno alla fine del Corso a rilasciare apposito attestato di frequenza.

L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto presso la Regione o Provincia autonoma o ASL, in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione, che provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione.

2.3 Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del succitato D. Lgs. n. 150/2012 la Regione individua i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL quali autorità competenti al rilascio e al rinnovo dei relativi certificati di abilitazione alla vendita.

I certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari devono contenere i dati anagrafici dell'intestatario, la data di rilascio e di scadenza così come indicato nel MOD. D.

Su di esso devono essere apposti la fotografia dell'intestatario debitamente vidimata.

La data del rilascio deve coincidere con la data della prova d'esame in cui il candidato è risultato idoneo.

I certificati di abilitazione devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla data della prova d'esame.

2.4 Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione ai corsi di formazione finalizzati al rilascio o al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari così come previsto nel paragrafo A. 1 del PAN

A partire dal mese di gennaio di ciascun anno, ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e al rinnovo dello stesso, gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione al corso di formazione.

Le domande devono essere redatte utilizzando il MOD. C, inviate alla ASL competente per territorio di residenza o all'Ente accreditato e autorizzato dalla ASL.

La domanda è valida, salvo cause di forza maggiore obbligatoriamente documentate, per una sola convocazione al corso. La partecipazione al corso è soggetta al pagamento di una quota come previsto dal tariffario regionale, il cui valore per partecipante, è pari rispettivamente ad un importo di € 200,00 per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e di € 100,00 per il rinnovo degli stessi anche in caso di partecipazione ad un corso organizzato da Enti autorizzati.

2.5 Modalità di presentazione della domanda per sostenere l'esame così come previsto nella paragrafo A. 1 del PAN

Ai fini dell'ammissione alla prova d'esame per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, il candidato deve presentare apposita domanda alla ASL che ha realizzato il corso utilizzando il MOD. E.

Coloro che hanno partecipato ad un corso di formazione organizzato da privati o da altri enti pubblici, appositamente autorizzati, presentano analoga domanda presso la ASL con la quale il privato o l'Ente pubblico ha concordato lo svolgimento del corso.

2.6 Modalità di svolgimento della prova di esame finalizzato al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari

La prova d'esame valuta la preparazione del candidato sugli argomenti del programma formativo previsti dall'Allegato I parte A del PAN.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del succitato D.Lgs. n. 150/2012 la Regione individua i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del Lazio quali autorità competenti allo svolgimento degli esami finalizzati al rilascio delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari.

La prova d'esame sarà svolta presso la ASL che ha organizzato e coordinato l'evento formativo, previa domanda di partecipazione del candidato che abbia conseguito *l'attestato di frequenza* allo specifico corso di formazione presso la ASL o l'Ente accreditato.

Le ASL, ricevute le richieste di ammissione alle sessioni d'esame, provvedono alla convocazione dei candidati alla prova di esame almeno 10 giorni prima, indicandone la data.

Il candidato dovrà presentarsi agli esami munito di documento di identità in corso di validità.

La valutazione deve verificare il livello di conoscenza raggiunto dal candidato sugli argomenti di cui all'Allegato I parte A del PAN.

La valutazione viene effettuata tramite la compilazione di un questionario ed un eventuale colloquio.

Al fine di assicurare una valutazione orientata a coprire le diverse competenze su tutte le materie trattate

nel corso di formazione, ai candidati saranno proposti n. 70 quiz, estratti dal documento tecnico denominato “Quesiti per la prova d’esame necessaria al rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” Allegato alla Determinazione Regionale n. G13607 del 6 novembre 2015, appositamente predisposto e redatto sulla base della letteratura di settore nonché del documento allegato alla Determinazione G05824 del 13 maggio 2015 elaborato dall’Assessorato alla Agricoltura della Regione Lazio.

Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 90 minuti.

Per la valutazione del questionario si dovranno applicare i seguenti criteri:

Fino a 3 errori	Idoneo
Da 4 a 7 errori	Colloquio orale
Oltre 7 errori	Non idoneo

2.7 Commissione esaminatrice¹

La commissione d’esame per la valutazione dei partecipanti ai corsi per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è istituita con atto deliberativo di ciascuna ASL ed ha durata triennale.

La commissione d’esame è composta:

1. dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL che ha organizzato il corso o suo delegato che la presiede;
2. dal Dirigente del SIAN della ASL che ha organizzato il corso o suo delegato;
3. da un Tecnico dell’Area Decentrata Agricoltura designato dall’Assessorato all’Agricoltura;
4. dal Dirigente del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) o suo delegato
5. dal Dirigente del Servizio Igiene Sanità Pubblica (S.I.S.P.) della ASL o suo delegato;
6. da un Esperto di inquinamento ambientale dell’A.R.P.A.

Le designazioni devono prevedere, per ogni componente la Commissione, il titolare e il supplente.

La Commissione esaminatrice deve predisporre e redigere il verbale della seduta d’esame.

La Commissione rilascia contestualmente Copia del Verbale o apposito attestato di valutazione positiva di superamento del Corso di frequenza / aggiornamento in caso di rinnovo

2.8 Trattamento dei non idonei e degli assenti

I candidati risultati non idonei e quelli assenti alla prova di esame possono ripresentare la domanda di ammissione ad una nuova prova di esame, senza allegare le fotografie, purché non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data della fine del corso frequentato.

Nell’arco dello stesso anno, i candidati risultati non idonei alla prova di esame sono esonerati dal frequentare nuovamente il corso per un’ulteriore seduta d’esame. I candidati risultati non idonei anche alla seconda prova dovranno frequentare nuovamente il corso di preparazione.

Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica debitamente certificata, può sostenere l’esame a seguito di nuova domanda senza ulteriori versamenti nella sessione successiva riconvocata all’uopo dalla ASL. Sarà cura della ASL comunicare al candidato la data e la sede della prova d’esame e allegare al verbale il certificato giustificativo dell’assenza.

2.9 Modalità di presentazione della domanda per ottenere il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari

La domanda, corrispondente al MOD. F – Allegato B, debitamente firmata dall’interessato, deve essere corredata da:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2 foto uguali formato tessera;
- titolo di studio in bollo, originale, o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46²;
- attestato di valutazione positiva al corso per il rilascio o attestato di frequenza in caso di rinnovo, o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46³;
- ricevuta di versamento di € 25,00 sul c.c. intestato alla ASL territorialmente competente;
- marca da bollo.

¹ Non potranno far parte della Commissione quei professionisti che a vario titolo siano coinvolti in attività ispettive o di controllo.

² Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.

³ Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.

In caso di rinnovo, il richiedente deve allegare alla domanda il certificato di abilitazione scaduto.

Nel caso in cui la precedente autorizzazione ancora in corso di validità sia stata smarrita, al momento del ritiro della nuova autorizzazione, occorre fornire obbligatoriamente copia della denuncia di smarrimento presentata presso le autorità competenti (vedi par. 2.11).

Si decade dal diritto al rinnovo qualora la domanda sia presentata decorsi 6 mesi dalla data di scadenza del certificato di abilitazione. In tal caso l'interessato dovrà richiedere il rilascio ex novo del certificato di abilitazione.

2.10 Modalità di ritiro del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari

Il certificato di abilitazione può essere ritirato direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso la ASL ove è stata presentata la domanda. Il delegato, munito di proprio documento di riconoscimento, dovrà consegnare la delega scritta e la copia di un documento di riconoscimento del titolare del certificato di abilitazione.

2.11 Smarrimento, furto o deterioramento del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

In caso di smarrimento o furto del certificato di abilitazione il titolare è tenuto a presentare denuncia di smarrimento o furto presso le autorità competenti.

Il **rilascio** del duplicato del certificato di abilitazione, va richiesto dall'interessato alla ASL che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione. Alla domanda devono essere allegati l'originale o la copia della denuncia di smarrimento o furto, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, e due fotografie formato tessera uguali e recenti. Ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 405 art. 7 comma 5, la domanda deve essere redatta su carta semplice compilando il MOD. G e sul certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposto alcuna marca da bollo.

Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale con su scritto in maniera evidente "Duplicato".

In caso di **deterioramento** del certificato di abilitazione e cioè quando non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero o sia danneggiata la fotografia del titolare il documento medesimo non è più ritenuto valido.

Anche in questo caso il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato alla ASL che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione. Alla domanda, MOD. G, devono allegarsi due fotografie formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, e, solo nel caso di richiesta di duplicato per deterioramento, una marca da bollo del valore legale vigente da apporre sul certificato di abilitazione.

Al momento della consegna del duplicato, il funzionario preposto della ASL che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione, deve ritirare e annullare il documento deteriorato.

In ogni caso, il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale con su scritto in maniera evidente "Duplicato".

2.12 Sospensione e revoca delle abilitazioni

Alle ASL è demandato il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C del PAN e quanto riportato nel paragrafo 4.1 delle presenti Linee Guida. Il periodo di sospensione è stabilito dalle ASL in relazione alle inadempienze riscontrate.

2.13 Rilevazione statistica dei partecipanti ai corsi

La Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, così come indicato all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2012 è tenuta a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a partire dall'anno 2015 ed entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle diverse abilitazioni, così come previsto nella sezione A.1.12 del PAN e riportato nello schema dell'allegato I, parte B del medesimo.

I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, entro il mese di **gennaio** di ciascun anno, dovranno inviare in formato elettronico le schede di rilevazioni statistiche dei soggetti abilitati in modalità PEC (posta elettronica certificata) alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Sanità Pubblica, Promozione della salute, Sicurezza Alimentare e Screening all'indirizzo salute@regione.lazio.legalmail.it utilizzando il MOD. H. Con le stesse modalità ed entro la medesima data le ASL dovranno inviare altresì, i dati relativi ai respinti agli esami, utilizzando il MOD. I.

2.14 Registro dei soggetti abilitati alla vendita

I Sian dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL istituiscono un Registro degli abilitati alla vendita dei prodotti fitosanitari aggiornato al 31 dicembre di ciascun anno.

Tale Registro, numerato progressivamente, dovrà contenere informazioni relative ai **singoli** soggetti abilitati alla vendita e, in particolare:

- un numero progressivo che equivale al numero di rilascio del certificato e, in caso di rinnovo, con un riferimento al numero originario del certificato di abilitazione a suo tempo rilasciato;
- nome e cognome della persona abilitata alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari;
- la residenza e i recapiti telefonici;
- il titolo di studio del soggetto abilitato alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari;
- n° certificato di abilitazione;
- data di rilascio e data di scadenza del certificato di abilitazione alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari;
- indirizzo di posta elettronica del titolare dell'abilitazione alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari;

Il numero progressivo di registrazione, corrispondente al soggetto abilitato, dovrà essere apposto sul certificato di abilitazione.

3. FLUSSI INFORMATIVI

3.1 Registro delle quantità di prodotti fitosanitari venduti

Il registro delle quantità di prodotti fitosanitari venduti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio, così come indicato nella Sezione A 1.14 del PAN.

Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 67 del regolamento (CE) 1107/2009 i distributori/venditori di prodotti fitosanitari di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali.

Tale registro può essere compilato anche con l'ausilio di sistemi informatizzati in formato elettronico. I quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da riportare nella scheda informativa sui dati di vendita di cui al paragrafo 3.1 delle presenti Linee Guida.

3.2 Registro delle quantità acquistate dai distributori

Ai sensi art. 26 del Decreto 22 gennaio 2014 è abrogato il comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i. che prevedeva l'obbligo della tenuta del registro di carico/scarico dei prodotti fitosanitari Tossici, Molto tossici e Nocivi vidimato dalle ASL. Questo è stato sostituito dall'obbligo di tenere un registro dei prodotti fitosanitari che si immettono sul mercato.

A tale scopo, così come indicato nella sezione A.1.14 comma 5 del PAN, i distributori/venditori sono tenuti a compilare un registro delle quantità di prodotti fitosanitari da essi acquistati nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Tale registro può essere compilato anche con l'ausilio di sistemi informatizzati. Su tale registro dovrà essere annotato sia il carico (denominazione, numero di registrazione, quantitativo) che lo scarico riportando in questo caso l'indicazione sull'acquirente e i relativi quantitativi acquistati.

Entro il mese di **febbraio** di ciascun anno i distributori dovranno inviare ai SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione anche le schede informative, in formato elettronico, relative alle quantità dei prodotti acquistati utilizzando il MOD. M delle presenti Linee Guida.

3.3 Dati di produzione, vendita e utilizzazione

Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art 16 del D.Lgs. n. 150/2012, le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente in formato elettronico ai Servizi di Igiene ed Alimenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti per territorio entro il mese di **febbraio** di ciascun anno, una *scheda informativa sui dati di vendita* secondo il MOD. L.

Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale.

Ai sensi dell'art 16 del Dlgs 150/2012 comma 2, la *scheda informativa sui dati di vendita* dovrà recare quanto segue:

a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico, fax, e-mail, nonché la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari;

b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1 dell'art 16 del D.Lgs. n. 150/2012, quali denominazione, numero di registrazione, quantità totali espresse in chilogrammi o litri. Non è possibile indicare il numero delle scatole.

I Servizi di Igiene ed Alimenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Usl provvederanno a trasmettere annualmente, entro il mese di **maggio** dello stesso anno, le schede compilate in formato elettronico ed i supporti magnetici in un unico invio, indicando il loro numero complessivo e suddividendole per tipologia (vendita ed esportazione) al seguente indirizzo: Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) <http://www.sian.it/portale-sian/home.jsp> nonché alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Sanità Pubblica, Promozione della salute, Sicurezza Alimentare e Screening, salute@regione.lazio.legalmail.it

I risultati dei dati elaborati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il mese di **dicembre** di ogni anno.

Come previsto dal PAN Allegato A 1.14 comma 6 a partire dal 26 novembre 2015, in luogo degli estremi della dichiarazione di vendita di cui al comma 6 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, il distributore è tenuto ad annotare il numero o codice dell'abilitazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n.150/2012, esibita dall'acquirente.

Non vanno inserite nelle dichiarazioni, le vendite di prodotti fitosanitari per piante ornamentali, da balcone, appartamento o giardino domestico (PPO).

Per gli ulteriori adempimenti inerenti la compilazione delle schede di vendita si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.4 Registro degli esercizi di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

I Sian dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL istituiscono e aggiornano un apposito registro degli esercizi di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

Tale registro deve contenere:

1. Ragione sociale/cognome e nome del titolare;
2. Numero del certificato di abilitazione alla vendita del titolare e/o dell'istitutore
3. Sede Sociale o domicilio
4. Partita IVA/Codice Fiscale
5. Recapiti telefonici e Fax
6. Date dei controlli
7. Esiti dei controlli

3.5 Elenco degli esercizi di deposito e vendita

Sulla base dei dati riportati nel registro di cui al par. 3.4 delle presenti Linee Guida, i Sian dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL trasmetteranno, in formato elettronico, l'elenco degli esercizi autorizzati alla vendita, alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Sanità Pubblica, Promozione della salute, Sicurezza Alimentare e Screening - entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo alla rilevazione.

Gli elenchi sono compilati utilizzando lo schema di cui al MOD. N.

La Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria - Area Sanità Pubblica Promozione della salute, Sicurezza Alimentare e Screening provvederà ad inoltrare, entro il 31 **marzo**, tale Elenco agli uffici al Ministero della Salute.

4. SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 € a 20.000 €.

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 € a 10.000 €.

Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 € a 5.000 €.

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 150/2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 € a 5.000 €.

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 € a 15.000 €.

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 € a 25.000 €.

Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 150/2012.

Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 150/2012, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1 del succitato Decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 € a 1.500 €. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

Per quanto non previsto all'art 24 del D.Lgs. n. 150/2012 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.

4.1 Criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni

Così come indicato nella parte C dell'Allegato I del PAN, i criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni dei distributori di prodotti fitosanitari sono quelli riportati nello schema seguente.

	ABILITAZIONI	
	Sospensione	Revoca
		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
Distributore	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale

5. VIGILANZA

La vigilanza, in ordine all'applicazione del D.P.R. 290/2001 e s.m.i, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 150/2012 e dell'Allegato A del Pan A. 4.6, è affidata alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio attraverso i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, ferme restando le competenze ispettive sulla sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro (S.Pre.SAL) ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché ai Comuni nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle norme vigenti e delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'autorizzazione. Nei casi di inadempienza, l'autorità competente procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 del decreto legislativo n. 150/2012.

Restano ferme le competenze delle altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti.

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materi di anticorruzione, trasparenza e incompatibilità, gli operatori coinvolti in attività ispettive o di controllo non potranno svolgere docenze ai corsi di formazione orientati al conseguimento dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e lo coadiuvanti né fare parte della Commissione d'Esame per il rilascio dei certificati di cui sopra.

MODULISTICA

[illegible]

ALLO SCOPO DICHIARA

☐ di essere in possesso (3)

del **CERTIFICATO DI ABILITAZIONE** alla vendita di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 150 del 14 agosto 2012, n° _____ rilasciato da _____ il ____-____-____ con scadenza il ____-____-____;

☐ di nominare (4) quale **istitutore/procuratore/gestore/incaricato alla vendita (5)**.

Il sig./dott:

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo di nascita: _____ Provincia: ____

Data nascita: ____-____-____ C.F.: _____

Residente in Via: _____ n. ____ C.A.P. _____

____ Comune: _____ Provincia: ____

Telefono: _____ - _____ Fax: _____ - _____

Cellulare: _____ - _____ E-mail: _____ @ _____

pec : _____

in possesso del **TITOLO DI STUDIO**⁴

☐ diploma di istruzione superiore di durata quinquennale nella specializzazione _____ conseguito presso _____ nell'anno _____

☐ diploma di laurea (anche triennale) nelle discipline:

☐ agrarie e forestali ☐ biologiche ☐ naturali ☐ ambientali

☐ chimiche ☐ farmaceutiche ☐ mediche e veterinarie

conseguito presso _____ nell'anno _____

e del **CERTIFICATO DI ABILITAZIONE** alla vendita di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 150 del 14 agosto 2012, n° _____ rilasciato da _____ il ____-____-____ con scadenza il ____-____-____

A tal fine allega la seguente documentazione:

- n. 2 planimetrie, in scala non inferiore a 1:100 oppure 1:50, dei locali per i quali si richiede l'autorizzazione;
- certificato di abitabilità oppure ☐ certificato di allaccio alla pubblica fognatura o ☐ sistema alternativo di smaltimento autorizzato;
- dichiarazione di approvvigionamento idrico;
- certificato di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90;
- dichiarazione di assunzione dell'incarico, con firma autenticata ai sensi di legge, dell'istitutore o del procuratore o della persona preposta alla gestione del locale;
- copia del certificato di abilitazione alla vendita del titolare dell'impresa o di chi è da questi preposto alla gestione dell'esercizio commerciale;
- ricevuta del versamento alla ASL per i diritti sanitari;
- marca da bollo di valore corrente.

Chiede inoltre che ogni comunicazione venga trasmessa al seguente indirizzo:

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo di nascita: _____ Provincia: ____

Data nascita: ____-____-____ C.F.: _____

Residente in Via: _____ n. ____

C.A.P. _____ Comune: _____ Provincia: ____

Telefono: _____ - _____ Fax: _____ - _____

Cellulare: _____ - _____ E-mail: _____ @ _____

pec : _____

Luogo, _____

Data _____

In fede
(timbro e firma per esteso leggibile)

⁴ Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, l'Autorità competente è tenuta ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.

NOTE PER LA COMPILAZIONE del MOD. A

La domanda deve essere completa di marca da bollo secondo l'importo vigente.

- 1) Titolare, Legale rappresentante, Presidente pro tempore, ecc.
- 2) Ditta ai sensi dell'art. 2563 C.C.
- 3) La nomina del preposto/incaricato alla vendita esonera il titolare dall'obbligo del possesso del certificato di abilitazione alla vendita.
- 4) Compilare solo se trattasi di persona diversa dal TITOLARE.
- 5) Depennare le voci che non interessano.

La prestazione richiesta è soggetta al pagamento dei diritti sanitari, come da tariffario regionale. L'attestazione deve essere allegata alla domanda; il pagamento viene assolto tramite versamento su c/c postale con appositi bollettini prestampati, o tramite bonifico bancario intestato all'Azienda Sanitaria Locale competente. La causale di versamento da indicare sarà: "Parere di idoneità igienico-sanitaria"

Sarà cura del Comune inviare tempestivamente e comunque non oltre 15 gg, al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio, richiesta di parere di idoneità igienico sanitaria corredata della documentazione richiesta

Mod. B (carta intestata)marca
da bollo

Autorizzazione Sanitaria n° _____

li ____/____/____

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL

Vista la domanda prot. N. _____ del _____ presentata da _____
 diretta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 290/01 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.Lgs. n.
 150/2012, in qualità di Titolare della Ditta/Azienda _____ avente sede in Via:

Comune: _____ n. _____ C.A.P. _____

Provincia: _____ Mq _____

Telefono: _____ Fax: _____

email _____@_____ Pec: _____

Visto il D.P.R. 290/01;

Visto il D. Lgs 194/95;

Visto la D.G.R.L. n. 607/03;

Visto la Legge 833/78;

Visto l'art. 143 della L.R n. 14/99

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 concernente "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
 istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" che, all'art. 16 prevede
 "Dati di produzione, vendita e utilizzazione"

VISTO il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, concernente "Adozione del Piano di azione nazionale (di seguito
 denominato PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 14 agosto 2012,
 n. 150;

VISTA la Deliberazione Regionale n. _____ del _____

Visto il Parere Igienico-Sanitario rilasciato dall'Azienda USL di _____ prot: _____ reg.

N.O. _____

AUTORIZZA

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo di nascita: _____ Provincia: _____

Data nascita: _____ C.F.: _____

Residente in Via: _____ n. _____ C.A.P. _____

Comune: _____ Provincia: _____

Telefono: _____ - _____ Fax: _____ - _____

Cellulare: _____ - _____ E-mail: _____@_____

pec : _____

nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta/Azienda/ sita in:

Via: _____ n. _____

C.A.P. _____ Comune: _____ Provincia: _____ Mq _____

Telefono: _____ Fax: _____

email _____@_____ Pec: _____

al deposito e alla vendita di prodotti fitosanitari nei locali di cui alla planimetria allegata, siti in:

Via: _____ n. _____

C.A.P. _____ Comune: _____ Provincia: _____ Mq _____

Telefono: _____ Fax: _____ email _____

_____@_____ Pec: _____

Alla suddetta vendita è preposto, in quanto all'uopo abilitato ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 150 del 14 agosto 2012:

[illegible]in possesso del **TITOLO DI STUDIO**⁵

- ☐ diploma di istruzione superiore di durata quinquennale nella specializzazione _____
 conseguito presso _____ nell'anno _____
- ☐ diploma di laurea (anche triennale) nelle discipline:
- | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| ☐ agrarie e forestali | ☐ biologiche | ☐ naturali | ☐ ambientali |
| ☐ chimiche | ☐ farmaceutiche | ☐ mediche e veterinarie | |
- conseguito presso _____ nell'anno _____

e del **CERTIFICATO DI ABILITAZIONE** alla vendita di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 150 del 14 agosto 2012, n° _____ rilasciato da _____
il ____-____-____ con scadenza il ____-____-____;

La presente autorizzazione resta valida finché rimangono immutate le strutture, la destinazione dei locali, la ragione sociale ed il preposto alla vendita. Sono parte integrante della presente autorizzazione la planimetria e la relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature.

Condizioni e prescrizioni:

1. divieto di deposito di prodotti alimentari e mangimi negli stessi locali
2. tenuta dei registri di carico e scarico dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi

L'autorizzazione si intende rilasciata ai fini igienico sanitari, salvo i diritti dei terzi, salvo le altre licenze che per disposizioni legislative dovessero essere altresì conseguite e sotto l'osservanza degli adempimenti stabiliti dalle vigenti norme di legge o di regolamento e delle particolari condizioni eventualmente indicate.

Il titolare dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione nel nome, ragione sociale e sede dell'impresa, nonché del preposto alla vendita, per l'aggiornamento dell'autorizzazione. Nel caso di variazione dell'ubicazione dell'esercizio autorizzato dovrà essere richiesta nuova autorizzazione e nel caso di modifiche ai locali ed impianti dovrà essere richiesto il preventivo Nulla Osta.

Eventuali variazioni e aggiornamenti sono riportati sul retro.

Il Responsabile

⁵ Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, l'Autorità competente è tenuta ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.

Marca
da bollo

Foto

N. REG

ASL

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- ✓ Vista la domanda prodotta in data prot. dal/dalla Sig./Sig.ra tendente ad ottenere il ☐ **rilascio** ☐ **rinnovo** dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari di cui al D.Lgs. n. 150/2012
- ✓ Visto il verbale n. del redatto dalla Commissione di cui alla Deliberazione regionale n. da cui risulta che l'interessato ha superato l'esame, così come previsto nella sezione A.1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014;
- ✓ Visto l'attestato di frequenza/aggiornamento rilasciato dalla Asl/Ente..... così come indicato al punto 2.2 della Deliberazione Regionale n. del, da cui risulta che l'interessato ha frequentato il corso ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del DM del 22 gennaio 2014;
- ✓ Visto il TITOLO DI STUDIO⁷
- diploma di istruzione superiore di durata quinquennale nella specializzazione
 - conseguito presso nell'anno
 - diploma di laurea (anche triennale) nelle discipline:
 - ☐ agrarie e forestali ☐ biologiche ☐ naturali ☐ ambientali
 - ☐ chimiche ☐ farmaceutiche ☐ mediche e veterinarie
 - conseguito presso nell'anno

DICHIARA

Che il/la Sig. _____ Cognome: _____ Nome: _____
Luogo di nascita: _____ Provincia: ____

Data nascita: ____-____-_____ C.F.: _____
Residente in Via: _____ n. _____ C.A.P. _____
Comune: _____ Provincia: ____

Telefono (**obbligatorio**): _____ Tel ufficio: _____
Fax: _____ Cellulare: _____
E-mail: _____@_____ pec : _____

la cui fotografia risulta qui apposta,

ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 14 agosto 2012, n. 150

**E'ABILITATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI
E DEI COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI**

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

DATA DEL RILASCIO _____
SCADENZA _____

DATA DEL RINNOVO _____
SCADENZA _____

⁷ Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.

⁸ Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.

¹⁰ Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.

Mod. G

Al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione
della ASL

Oggetto: Richiesta Duplicato del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

[illegible]

A seguito di

- ✓ **Smarrimento**
- ✓ **Furto**
- ✓ **Deterioramento**

del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

CHIEDE IL RILASCIO DEL DUPLICATO

Allega alla presente:

- ✓ denuncia di smarrimento
- ✓ denuncia di furto
- ✓ certificato di abilitazione deteriorato
- ✓ n. 2 foto uguali formato tessera
- ✓ marca da bollo (solo in caso di richiesta per deterioramento)

Firma del richiedente

..... **li**

Mod. H (carta intestata)

AZIENDA SANITARIA LOCALE

**STATISTICA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA
DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI
ai sensi dell'allegato I Parte B del PAN (D. M. 22 gennaio 2014)****TOTALE ABILITAZIONI ALLA VENDITA ATTIVE NELL'ANNO N.**

di cui

Classi di età degli "Addetti alla vendita di prodotti fitosanitari"	N. Abilitazioni attive	Titolo di studio (Specificare tipo di Diploma) (Specificare Disciplina di Laurea)
18-24		
25-34		
35-44		
45-54		
55-59		
60-64		
65-69		
>=70		

..... li

Mod. I (carta intestata)

AZIENDA SANITARIA LOCALE

**STATISTICA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA
DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI
ai sensi dell'allegato I Parte B del PAN (D. M. 22 gennaio 2014)**

**TOTALE RESPINTI ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI
ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI NELL'ANNO N.**

Di cui

Classi di età dei respinti all'esame per il conseguimento del certificato per "Addetti alla vendita di prodotti fitosanitari"	N. di respinti all'esame per il conseguimento del certificato per "Addetti alla vendita di prodotti fitosanitari"	Titolo di studio (Specificare tipo di Diploma) (Specificare Disciplina di Laurea)
18-24		
25-34		
35-44		
45-54		
55-59		
60-64		
65-69		
>=70		
TOTALE		

..... li

Mod. L

SCHEDA INFORMATIVA: Dichiarazione di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari da parte dei distributori

Anno

(D.Lgs. 150/2012, Decreto 22 gennaio 2014)

Territorio di competenza della ASL

Informazioni relative al dichiarante

Ragione Sociale o Cognome e Nome	Indirizzo Sede	Recapiti telefonici, fax, e-mail	Partita IVA o Codice Fiscale	Titolare autorizzazione o Intermediario	N° di abilitazione del dichiarante

Informazioni relative ai prodotti venduti agli acquirenti

[illegible]

* Codice: 1 se intermediario; 2 se terzista o assimilato¹¹; 3 se utilizzatore finale; 4 se acquirente per autoconsumo. Per il codice 4 si può omettere il codice fiscale o la partita IVA

¹¹ Il terzista viene considerato utilizzatore finale e, nel caso venda i prodotti fitosanitari, NON deve compilare la dichiarazione di vendita.

* Codice: 1 se intermediario; 2 se terzista o assimilato; 3 se utilizzatore finale ; 4 se acquirente per autoconsumo. Per il codice 4 si può omettere il codice fiscale o la partita IVA

ASL

Elenco completo degli esercizi di vendita e dei locali di deposito di prodotti fitosanitari Autorizzati ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 290/01 e s.m.i.

ANNO: _____

[illegible]